

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA
"CLINICA DELLA CONCERTAZIONE" APS

STATUTO



Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione Italiana per la "Clinica della Concertazione", con sede legale nel Comune di Torino e di seguito indicato come associazione.

L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2. Scopi e finalità

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, anche quelle autonome, le città metropolitane e gli enti locali.

L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Handwritten signature or initials.

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

Art. 3. Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- Sostenere, promuovere e sviluppare la metodologia denominata "Clinica della Concertazione" come supporto al "Lavoro Terapeutico di Rete". La "Clinica della Concertazione" si appoggia sui suoi principi regolatori per garantire l'apertura delle azioni cliniche, di formazione e la ricerca dei contributi della Terapia Contestuale.
- Rispondere alle richieste: di famiglie in situazioni di disagio multiplo, di professionisti e politici "sconcertati" dalla frammentazione degli interventi di aiuto, cura, educazione, cultura e controllo;
- Migliorare le situazioni di disagio multiplo attraverso una pratica e una politica di "Lavoro Terapeutico di Rete", a partire dalle risorse umane e relazionali ancora disponibili;
- Stabilire i principi metodologici della "Clinica della Concertazione", della "Concertazione Clinica" e della "Clinica della Staffetta";

- Favorire la costruzione di luoghi e modalità pratiche di concertazione tra le diverse figure professionali di aiuto, cura, educazione, cultura e controllo che appartengono alle diverse istituzioni pubbliche e private;
- Ampliare le aree di considerazione reciproca tra membri della famiglia, dei professionisti e delle istituzioni;
- Lavorare in spazi aperti anche agli intrusi;
- Sostenere e praticare il "ben parlare"

L'associazione persegue questi obiettivi, in particolare e attraverso:

1. I dispositivi di lavoro clinico, di formazione e di ricerca sviluppati all'interno delle prospettive della "Clinica della Concertazione" sono impegnati a mantenere la loro apertura garantendo, a priori, la chiusura dall'interno. L'inclusione del lavoro clinico, della formazione e delle attività di ricerca nell'agenda della "Clinica della Concertazione" garantisce una rottura potenziale o reale di un sistema che potrebbe evolvere in un contesto chiuso;
 2. Questi dispositivi hanno per compito prioritario identificare e riconoscere la fonte della loro attivazione nella forza convocatrice degli individui e delle famiglie in situazione di disagi multipli o dei "casi complessi";
 3. Il lavoro di aiuto, cura, educazione/istruzione, cultura e controllo diventa terapeutico quando non è separato dall'organizzazione del lavoro di aiuto, cura, educazione, cultura e controllo;
 4. Le diverse "Figure del Lavoro Terapeutico di Rete" proposte dalla "Clinica della Concertazione" sono sempre considerate nelle loro articolazioni reciproche. L'esclusione di uno di loro annulla il supporto metodologico della "Clinica della Concertazione";
 5. Gli interventi proposti dall'Associazione sono volti a facilitare e sostenere l'evoluzione dei conflitti di potere e di competenza in responsabilità condivise.
- Gli interventi clinici;
 - Il lavoro terapeutico di rete;
 - La formazione;

- La validazione dei percorsi di formazione della "Clinica della Concertazione";
- Il sostegno ai professionisti coinvolti nello sviluppo dei concetti, delle pratiche;
- La ricerca;
- Favorire la produzione e la comunicazione della produzione intellettuale;
- La partecipazione all'elaborazione e alla convalida dell'agenda internazionale;
- La sensibilizzazione e lo sviluppo della Terapia Contestuale, dell'Approccio Contestuale di Ivan Bozormenyi-Nagy e alla ricerca degli interventi di ricostruzione della coesione sociale e della salute.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4. Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;



L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5. Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono soci di diritto il presidente della F.I.C.C. (Fédération Internationale pour la "Clinique de Concertation") e il dott.re Jean Marie Lemaire in qualità di fondatore della metodologia della "Clinica della Concertazione"

Art. 6. Volontari

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'associazione tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



Art. 7 Criteri di ammissione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa; in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto della comunicazione di ammissione e/o del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Art. 8. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde:

- per morte
- per morosità nel pagamento della quota associativa
- dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso
- per esclusione

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9. Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 10. Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà dei soci effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 11. Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se eletto;
- Organo di Revisione, se eletto.



Art. 12. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto;

La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro dei soci, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione,

Handwritten signature or initials.

con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Art. 13. Assemblea Ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2 dello Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14. Assemblea Straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti tra i soci maggiorenni che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- predispone annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Handwritten signature or initials.

Art. 16. Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 17. Tesoriere

Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 18. Segretario

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 19. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

Art. 20. Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22. Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina

uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Michele Gerosa



[Handwritten signature]